

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3022-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1991,
n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio
disciplinare nei confronti di magistrati ordinari

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, contenente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, prevede, all'articolo 17, che fino all'entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.

La legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati (atto Senato n. 2714, già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato, che ha provveduto, dopo la relazione e la discussione generale, ad affidarne l'esame preliminare ad un comitato ristretto allo scopo di accelerare al massimo l'iter di approvazione della normativa) non è ancora entrata in vigore, per cui dal 25 ottobre 1991, decorsi cioè i due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'attività della Procura generale e della stessa sezione disciplinare risulterebbe paralizzata: non sarebbero più vigenti, infatti, le vecchie norme, non sarebbero ancora entrate in vigore le nuove.

Per queste ragioni il Governo propone, per la conversione, il decreto-legge al nostro esame, il quale proroga di un altro anno, con una norma anch'essa transitoria, il regime attualmente vigente.

Si vogliono con tale proroga evitare le ambiguità interpretative ed i vuoti, palesemente dannosi in una materia così importante e delicata.

Non è difficile infatti prevedere in quante e quali difficoltà, al limite dell'impossibilità, si imbatterebbe l'interprete, chiamato ad adeguare la normativa per il procedimento disciplinare attualmente vigente alle norme del nuovo codice del rito penale, in presenza di rinvii che per la stessa normativa si riferiscono al codice di procedura penale abrogato.

Tutto questo giustifica anche il ricorso al decreto-legge, come unica via possibile in pendenza di approvazione delle nuove norme sulla responsabilità disciplinare dei magistrati.

In Commissione era stata avanzata dal relatore la proposta di non limitare la proroga ad un anno, portandola da due a tre anni, come prevede il decreto-legge, ma di estenderla fino all'approvazione della nuova normativa in materia.

La maggioranza della Commissione stessa ha ritenuto inopportuna la sopravvivenza di una normativa ormai perentoria, quella del vecchio codice di procedura penale, pur apprezzando la bontà e la validità della tesi, autorevolmente sostenuta, che il rinvio alle norme del vecchio codice di procedura penale contenuto nella disciplina vigente, per il suo carattere ricettizio, sarebbe perfettamente legittimo, continuando le norme in parola ad operare in un procedimento, quello disciplinare, ben distinto da quello penale e perciò senza alcun rischio di duplicazione di riti.

Per concludere, giova ricordare che l'approvazione del decreto-legge non comporta alcun aggravio di spesa.

La Commissione ne raccomanda, pertanto, all'Assemblea la conversione in legge.

DI LEMBO, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

30 ottobre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

Decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991.

**Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare
nei confronti di magistrati ordinari**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: «e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ginevra, addì 25 ottobre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

* V. inoltre, il successivo errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1991.